

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 28 GENNAIO 2025

IL COMITATO ESECUTIVO

“Visto l'articolo 51, comma 2 *bis*, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge 19 dicembre 2019, n. 157, con il quale, nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e a favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini e la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, è stata prevista l'acquisizione al sistema informativo del pubblico registro automobilistico dei dati delle tasse automobilistiche per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi, nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, contrastare l'evasione del tributo e conseguire risparmi di spesa; visto il comma 2 *ter* dello stesso articolo 51, che dispone che l'Agenzia delle entrate, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano continuino a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico; visto il regio decreto legge 15 marzo 1927, n. 436, che ha istituito presso l'ACI il pubblico registro automobilistico; tenuto conto che, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 51, comma 2 *bis*, del citato decreto legge, con nota dell'Agenzia delle entrate del 23 aprile 2020 è stato disposto il trasferimento all'ACI dell'ANTA-Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche, precedentemente gestito dalla Società Sogei Spa; vista la nota della Direzione Gestione e Sviluppo del PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali n. 374/25 del 20 gennaio 2025 con la quale, in relazione all'intervenuta scadenza, al 31 dicembre 2024, del Disciplinare di cooperazione in materia di tasse automobilistiche con l'Agenzia delle entrate autorizzato nella seduta del 21 dicembre 2021, viene sottoposta all'autorizzazione del Comitato Esecutivo la prosecuzione della collaborazione in parola mediante la stipula di un nuovo Disciplinare di cooperazione per il triennio 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2027; visto lo schema di atto ed i relativi allegati, predisposto in conformità a quanto previsto dal Capo V del vigente Regolamento di attuazione del Sistema ACI di prevenzione della corruzione e per la cui sottoscrizione è stato acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura dell'Ente; tenuto conto che la collaborazione tra le parti ha ad oggetto la gestione delle tasse automobilistiche erariali dovute dai residenti nelle Regioni Sardegna e Friuli Venezia Giulia e del cd. *Superbollo* su tutto il territorio nazionale; considerato che in tale contesto l'Ente assicurerà:

- attività di implementazione, aggiornamento e bonifica dell'archivio delle tasse automobilistiche;
- attività complementari alla riscossione sulla piattaforma pagoPA erogabili dall'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche, quali il calcolo del dovuto e l'emissione dell'Identificativo Unico di Pagamento;
- attività

di estrazione delle liste delle posizioni irregolari per l'avvio, da parte dell'Agenzia delle entrate, di campagne di recupero del tributo nelle citate Regioni a Statuto speciale, nonché di recupero del *Superbollo*; considerato che l'assistenza ai contribuenti continuerà ad essere curata esclusivamente dagli Uffici dell'Agenzia delle entrate sulla base dei dati resi disponibili dall'ACI, il quale assicurerà, ove richiesto, il proprio supporto operativo ai fini dell'istruzione e della definizione delle pratiche; tenuto conto che, sulla base della ripartizione delle funzioni tra le parti, la stessa Agenzia delle entrate riconoscerà all'Ente il rimborso dei costi differenziali direttamente connessi alle attività svolte nei termini previsti dal Disciplinare per un importo complessivo annuo stimato in €. 581.381,54 e che eventuali, ulteriori attività costituiranno oggetto di preventiva, autonoma e separata valutazione per il ristoro di quanto eventualmente anticipato dall'ACI; considerato che detti costi, integralmente assorbiti dalle corrispondenti entrate, trovano copertura nel competente conto di costo del budget di gestione assegnato alla Direzione Gestione e Sviluppo del PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali per l'esercizio 2025 e, per le successive annualità, verranno imputati al corrispondente conto di costo dei relativi esercizi finanziari; ritenuta la prosecuzione della collaborazione con l'Agenzia delle entrate in linea con gli indirizzi strategici di Federazione per il triennio 2023-2025 in materia di consolidamento del processo di integrazione dei sistemi PRA e tasse automobilistiche in funzione del miglioramento e dell'arricchimento dei servizi offerti ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni ed all'utenza professionale del settore *automotive* e del conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione, semplificazione, riduzione dell'evasione fiscale e di complessivi risparmi per le Regioni e le Province autonome relativamente alla gestione delle tasse automobilistiche; **autorizza**, ai sensi dell'articolo 51, comma 2 *ter*, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, la stipula del nuovo Disciplinare di cooperazione in materia di tasse automobilistiche con l'Agenzia delle entrate, di durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e scadenza al 31 dicembre 2027, in conformità allo schema di atto allegato al verbale della seduta sotto la lett. F), che costituisce parte integrante della presente deliberazione. **Conferisce mandato al Presidente**, con facoltà di delega, per la sottoscrizione dell'atto di cui sopra, nonché per apportare le eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie ai fini del suo perfezionamento. La Direzione Gestione e Sviluppo del PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali è incaricata di curare gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.". (Astenuti: STICCHI DAMIANI e FABBRICATORE)

Disciplinare
predisposto ai sensi dell'articolo 51, comma 2-ter,
del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124

L'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 (di seguito "Agenzia"), codice fiscale e partita IVA 06363391001, nella persona di, domiciliata presso la sede dell'Ente, nella sua qualità di ...

e

l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, Via Marsala 8, 00185 Roma, codice fiscale 00493410583 e partita IVA 00907501001 (di seguito ACI), nella persona dell'Ing. Angelo Sticchi Damiani, nella sua qualità di Presidente e rappresentante legale, in virtù dei poteri di cui all'articolo 21 dello Statuto dell'ACI

per la gestione dell'Archivio Informatico Regionale delle Tasse Automobilistiche, come previsto dall'articolo 51, comma 2-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124

danno atto di quanto segue.

PREMESSO CHE:

1. la tassa automobilistica è un tributo disciplinato dal d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni, nonché dall'articolo 5, comma 32, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;
2. l'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ha delegato alle Regioni a statuto ordinario le competenze relative alla tassa automobilistica regionale;
3. l'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario le attività di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e l'applicazione delle sanzioni nonché il contenzioso amministrativo relativo alla suddetta tassa;
4. l'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, detta norme



in materia di *“Attività informatiche in favore di organismi pubblici”* e in particolare, al comma 2-bis, dispone che *“Ai medesimi fini di cui al comma 1, nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, al sistema informativo del pubblico registro automobilistico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi. I predetti dati sono resi disponibili all'Agenzia delle entrate, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel citato sistema informativo.”*;

5. ACI è il titolare dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (ANTA), precedentemente gestito dalla Sogei, il cui trasferimento è stato comunicato con nota dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 172280 del 23 aprile 2020, in virtù di quanto stabilito dal comma 2-bis dell'articolo 51 del richiamato decreto-legge n. 124 del 2019;
6. l'articolo 51 del citato decreto-legge n. 124 del 2019, in particolare al comma 2-ter, dispone che: *“L'Agenzia delle Entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano continuano a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico, acquisendo i relativi dati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministero delle Finanze 25 novembre 1998, n. 418, anche al fine degli aggiornamenti di cui al comma 2-bis”*;
7. in funzione dei citati commi 2-bis e 2-ter, l'ACI, in quanto soggetto gestore del pubblico registro automobilistico, è titolare anche della gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche;
8. con i medesimi commi 2-bis e 2-ter, il legislatore nazionale ha inteso dare vita ad un sistema al quale partecipano, con attribuzioni differenti, l'ACI, le Regioni/Province Autonome e l'Agenzia, finalizzato al comune interesse di assicurare il completo e costante

allineamento tra la base dati nazionale e quella regionale;

9. l'unico soggetto autorizzato a intervenire e modificare lo stato giuridico di una posizione fiscale è l'ACI, nella sua qualità di gestore del Sistema Informativo P.R.A., ai sensi dell'articolo 51, comma 2-ter, del decreto-legge n. 124 del 2019, in cui confluiscono i dati presenti nel P.R.A. secondo la normativa speciale e i flussi che provengono da altre fonti certificate (banca dati MCTC, banca dati ANPR, trasmissione dati emersi a seguito di controllo da parte dell'Agenzia);

CONSIDERATO CHE:

1. Le Parti hanno ritenuto di avvalersi dello strumento della cooperazione previsto dall'articolo 51, comma 2-ter, del decreto-legge n. 124 del 2019;
2. ricorrono le condizioni previste dagli articoli 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Le Parti, convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 –PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente Disciplinare, ancorché non materialmente allegati, si intendono qui integralmente richiamati e costituiscono parte integrante e sostanziale del Disciplinare medesimo.

Costituiscono parte integrante del presente atto gli allegati atti di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL DISCIPLINARE

L'Agenzia e l'ACI con la sottoscrizione del presente Disciplinare intendono regolamentare la collaborazione finalizzata all'implementazione, aggiornamento e bonifica dell'archivio informatico delle tasse automobilistiche, in base all'allegato *Piano operativo di gestione*.

Nel dettaglio ACI e Agenzia, nel rispetto ed in attuazione della normativa vigente, con particolare riferimento al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, collaborano nella gestione informatica delle seguenti attività:

- a. costituzione, aggiornamento e bonifica dell'archivio informatico delle tasse automobilistiche;
- b. controllo di qualità dei dati;
- c. sicurezza dei dati;
- d. generazione delle liste delle posizioni fiscali irregolari,

anche attraverso la messa a disposizione da parte di ACI delle proprie strutture e risorse.

ARTICOLO 3 – SUDDIVISIONE DEI COMPITI

L'ACI, anche tramite la propria organizzazione territoriale, ha il compito di:

1. generare e bonificare le posizioni costituite dall'insieme dei veicoli attribuibili, in base alle leggi vigenti, alla titolarità del soggetto attivo di imposta e riscontrati nell'archivio integrato di cui all'articolo 51, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 124 del 2019. Per ogni veicolo sono acquisiti i dati necessari all'individuazione del soggetto passivo di imposta e alla determinazione della relativa posizione fiscale. Al fine di fronteggiare il rischio di interruzione dei servizi o di perdita di dati, sono adottate le misure di sicurezza sull'archivio delle tasse automobilistiche quali: data center di business continuity o di disaster recovery;
2. verificare la qualità e congruenza del dato, sulla base dei dati messi a disposizione dall'Agenzia, dei dati del P.R.A., della MCTC, dell'Anagrafe Tributaria, dei dati contenuti negli atti di data certa esibiti dal soggetto passivo di imposta o suo incaricato o acquisiti da altra pubblica amministrazione;
3. gestire nella sua qualità di soggetto aggregatore il sistema PagoBollo, che garantisce lo svolgimento delle attività necessarie e propedeutiche al pagamento ordinario della tassa automobilistica da

parte del soggetto passivo di imposta o suo incaricato attraverso la piattaforma PagoPA e riconciliare i predetti pagamenti alla posizione tributaria, anche in caso di domiciliazione bancaria;

4. estrarre dall'archivio informatico le liste delle posizioni fiscali che risultano non in regola con il pagamento della tassa automobilistica. Le liste sono assoggettate a controllo di qualità ed all'applicazione delle regole sull'importo minimo della pretesa tributaria e delle norme temporanee di sospensione o differimento della decorrenza dell'obbligazione tributaria.

L'Agenzia è tenuta:

1. al controllo delle posizioni fiscali irregolari;
2. all'avvio dell'attività di recupero della tassa automobilistica;
3. alla formazione delle minute di ruolo informatizzate ed al caricamento dei flussi sul portale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per il recupero automatizzato della tassa automobilistica;
4. all'adozione e notifica, ove necessario, ed in forma residuale, degli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473;
5. all'aggiornamento dell'archivio informatico con i dati acquisiti direttamente durante le fasi di accertamento, controllo e rimborso della tassa automobilistica.

ARTICOLO 4 – DURATA

Il Disciplinare ha durata triennale e decorre dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027.

ARTICOLO 5 – RIMBORSO COSTI

Per il 2025, il rimborso dei costi sostenuti da ACI è parametrato sulla base del circolante P.R.A. delle Regioni Sardegna e Friuli Venezia Giulia, rilevato dal documento pubblicato da ACI sul proprio sito denominato "Autoritratto" alla data del 31 dicembre 2023, per n. 2.570.582 veicoli ed

un valore unitario di 0,226 euro, pari ad un importo complessivo di 581.381,54 euro.

Per le annualità successive il costo complessivo sarà ricalcolato sulla base dell'ultimo circolante consolidato e pubblicato su "Autoritratto".

ARTICOLO 6 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il rimborso dei costi, così come quantificato all'articolo precedente, sarà corrisposto ad ACI in quattro soluzioni trimestrali previa rendicontazione tecnica delle attività svolte.

Le fatture sono liquidate ad ACI entro 30 giorni dalla data di emissione.

ARTICOLO 7 – TAVOLO TECNICO

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Disciplinare è costituito il "Tavolo Tecnico" composto da quattro rappresentanti, due nominati dall'Agenzia e due nominati da ACI.

I rappresentanti nominati possono farsi coadiuvare di volta in volta da professionalità non facenti parte del Tavolo Tecnico in funzione degli argomenti presenti all'ordine del giorno.

Il tavolo tecnico definisce il piano operativo delle attività e si riunisce la prima volta entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Disciplinare e le volte successive su richiesta di una delle due Parti.

ART. 8 – CONTROVERSIE

In caso di controversie inerenti all'interpretazione e/o esecuzione del presente Disciplinare, va obbligatoriamente e preliminarmente esperito idoneo tentativo di composizione amichevole.

Solo in caso di infruttuoso ricorso all'istituto di cui al punto precedente verrà effettuato ricorso all'Autorità giudiziaria.

ARTICOLO 9 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto all'interno del presente Disciplinare si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di Accordi di collaborazione tra pubbliche amministrazioni nonché in materia di Tassa automobilistica.

ARTICOLO 10 – MODIFICHE NORMATIVE

Nel caso in cui norme primarie o secondarie o atti amministrativi apportino modifiche alla gestione degli archivi delle tasse automobilistiche, al regime tariffario, ai regimi agevolativi e speciali, alla disciplina giuridica, contabile, amministrativa, al contenzioso tributario, al sistema sanzionatorio tributario, al sistema delle scadenze di pagamento, alle situazioni contributive pregresse o in corso, relative alle tasse automobilistiche, le Parti, ognuna per le proprie attribuzioni, provvedono ad assicurare l'adeguamento dell'Archivio e di tutti gli applicativi e le procedure organizzative interessate.

ARTICOLO 11 – PROTEZIONE DATI PERSONALI

Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche è l'ACI. Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio regionale per le regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna è l'Agenzia delle Entrate.

ACI e Agenzia..... sono nominati rispettivamente "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati) per l'Archivio delle tasse automobilistiche per le Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna e per l'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui all'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (c.d. Superbollo) e per l'Archivio Nazionale delle tasse automobilistiche. I trattamenti da parte dei Responsabili del trattamento sono disciplinati nei due allegati "Atto di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.

28 del regolamento (UE) 2016/679”, che costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente Disciplinare..

Per l’Agenzia delle Entrate

Per l’ACI

PIANO OPERATIVO DI GESTIONE

I. L'aggiornamento e la bonifica dell'archivio integrato, anche in base ai dati trasmessi dall'Agenzia

L'attività consiste nell'aggiornamento e bonifica dell'archivio integrato da parte di ACI, con modalità puntuali o massive, sulla base dei dati messi a disposizione dall'Agenzia, dal PRA, dalla MCTC e dai PSP, nonché dei dati contenuti negli atti di data certa esibiti dal soggetto passivo di imposta o da un suo incaricato, o acquisiti da altre Pubbliche Amministrazioni. Le specifiche delle elaborazioni e dei flussi per lo scambio dei dati devono essere concordate con l'Agenzia.

II. Il controllo di qualità della base dati

I dati di cui ai precedenti punti sono sottoposti a preventivi e periodici controlli di qualità da parte di ACI, sulla base dei dati contenuti nell'archivio integrato di cui all'articolo 51, comma 2-bis del decreto-legge n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 157/2019, o della documentazione prodotta dalla parte o disponibile alla pubblica amministrazione.

Il controllo di qualità è effettuato sulla singola posizione quando interviene una modifica dello stato fiscale su richiesta di parte o d'ufficio, o in sede di riscossione, o per effetto di un rimborso, un'esenzione o riduzione, una sospensione della tassa automobilistica o per effetto dell'assunzione di un provvedimento in autotutela da parte del soggetto attivo di imposta o suo delegato, dell'accoglimento totale o parziale di un ricorso amministrativo e giudiziario avverso una richiesta di pagamento tramite atto di accertamento o in fase di riscossione coattiva.

III. Il calcolo della tassa automobilistica dovuta per le Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna e la gestione dei pagamenti

La determinazione degli importi dovuti e la generazione dell'Identificativo Unico di Versamento (IUV) sono effettuate da ACI per ogni singola posizione tributaria, in base alle norme vigenti, alle indicazioni dell'Agenzia e ai dati relativi alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna presenti nell'archivio integrato del sistema informativo del PRA, utilizzando la piattaforma pagoPA, secondo il modello 1, il modello 3 ed il modello 4 (come

da specifiche AGID/pagoPA S.p.A.). Tali operazioni sono propedeutiche al pagamento della tassa automobilistica da parte del soggetto passivo di imposta o suo incaricato, in modo puntuale sulla singola targa, o cumulativo su un insieme di targhe (presso delegazioni ACI e agenzie di pratiche auto abilitate al servizio non telematico "*Gestione flussi*"), nonché per la successiva riconciliazione.

Per riconciliazione si intende l'operazione di abbinamento fra il riversamento all'amministrazione titolare del tributo, effettuato dai PSP che hanno incassato la tassa automobilistica (accreditati per la riscossione presso AGID), e la singola posizione tributaria interessata.

Entro il 30 novembre di ogni anno l'Agenzia fornisce ad ACI un documento di sintesi dei criteri che verranno utilizzati nell'anno successivo per la riscossione della tassa automobilistica erariale per le Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna.

IV. Il calcolo dell'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui all'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (c.d. *Superbollo*) dovuta su tutto il territorio nazionale e la gestione dei pagamenti

La formula di calcolo del *Superbollo* è resa disponibile nel sito internet di ACI, secondo le regole di calcolo fornite dall'Agenzia. La predetta formula consente anche la compilazione del modello F24 Elementi identificativi.

In una fase transitoria, in attesa del passaggio del pagamento del *Superbollo* sulla piattaforma PagoPA, il versamento continua ad avvenire tramite F24.

Nel momento in cui viene attuato il passaggio alla nuova modalità di pagamento, per consentire ai contribuenti di effettuare su tutto il territorio nazionale il relativo pagamento direttamente nel sito internet dell'Agenzia tramite la piattaforma PagoPA, ACI metterà a disposizione dell'Agenzia, secondo i tempi previsti da apposita pianificazione concordata fra le parti, un servizio web a chiamata al proprio servizio di calcolo del *Superbollo*.

Entro il 30 di novembre di ogni anno l'Agenzia fornisce ad ACI un documento di sintesi dei criteri che verranno utilizzati nell'anno successivo per la riscossione del *Superbollo* su tutto il territorio nazionale.

V. La verifica dei dati relativi all'adempimento – Tassa automobilistica per le Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna

La verifica è finalizzata all'individuazione dei casi di evasione totale o parziale della tassa automobilistica e di versamento non dovuto o eccessivo. Tale attività consiste nell'individuazione ed estrazione da parte di ACI delle posizioni tributarie irregolari per insufficiente, tardivo o omesso pagamento e nella individuazione dei pagamenti non dovuti o eccessivi ed è finalizzata al recupero o al rimborso d'imposta, sulla base della normativa e delle direttive dell'Agenzia vigenti al momento dell'insorgenza dell'obbligazione tributaria. All'atto del pagamento della tassa automobilistica, viene calcolato l'importo dovuto utilizzando anche i dati presenti nell'archivio integrato.

Inoltre, ciascun evento di aggiornamento dei dati di un veicolo comporta in automatico l'attivazione delle verifiche sui predetti dati.

Le posizioni da recuperare sono fornite da ACI all'Agenzia tramite un apposito tracciato (il cui contenuto è stato concordato anche con le rispettive componenti tecniche ACI Informatica e SOGEI) e secondo la tempistica descritta nel successivo punto VI.

Potrà essere attivato su richiesta dell'Agenzia il procedimento di cui all'articolo 96 del Nuovo Codice della Strada (decreto-legislativo 30 aprile 1992, n. 285), che consiste nella individuazione dei veicoli assoggettabili alla radiazione d'ufficio.

VI. La generazione e la fornitura delle liste delle posizioni fiscali per il recupero della tassa automobilistica per le Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna versata tardivamente, evasa totalmente o parzialmente

In base agli esiti dell'attività di cui al precedente punto V, vengono estratte dall'archivio integrato le posizioni fiscali che risultano non in regola con il pagamento della tassa automobilistica.

Le liste sono assoggettate a controllo di qualità e all'applicazione delle regole sull'importo minimo della pretesa tributaria (ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazione dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non si procede al recupero dei tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, non superi l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta) e delle norme temporanee di sospensione o differimento della decorrenza dell'obbligazione tributaria. Sulla base delle liste prodotte, dopo il controllo di qualità, l'Agenzia procede con le attività di recupero nei confronti del soggetto passivo di imposta secondo le modalità previste dalle norme vigenti.

Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Agenzia fornisce ad ACI un documento di sintesi dei criteri da utilizzare per generare le forniture delle posizioni da recuperare.

Al fine di consentire all'Agenzia di effettuare tempestivamente l'attività di recupero della tassa automobilistica evasa, le forniture sono effettuate da ACI una volta l'anno, inderogabilmente entro e non oltre 12 mesi prima della scadenza del termine di decadenza triennale dell'azione accertativa prevista dall'articolo 5 decreto-legge n. 30 dicembre 1982, n. 953 (ad esempio, per l'annualità 2023, relativamente agli atti accertativi da notificare entro il 31 dicembre 2026, la predetta fornitura andrà effettuata entro e non oltre il 31 dicembre 2025). La fornitura sarà pianificata tra le parti.

L'Agenzia, in base all'andamento delle lavorazioni degli atti di accertamento (ad esempio, tipologie di autotutela e causali di annullamento), si riserva di effettuare controlli in merito alla qualità dei dati forniti da ACI e utilizzati per generare gli atti stessi.

L'attività di predisposizione degli atti di accertamento, la notifica, la gestione delle istanze di autotutela, il rimborso, il contenzioso, l'iscrizione a ruolo e l'adozione dei provvedimenti di sgravio è di competenza dell'Agenzia.

VII. La generazione e la fornitura delle liste delle posizioni fiscali interessate dal pagamento del Superbollo in tutto il territorio nazionale

Per ciascuna annualità, ACI fornisce all'Agenzia l'elenco di tutti i veicoli soggetti al pagamento del *Superbollo* (autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza del veicolo superiore a 185 chilowatt, con esclusione dei veicoli

interessati dalle esenzioni e sospensioni dal pagamento della tassa automobilistica), corredati dalle seguenti informazioni: dati tecnici del veicolo, scadenza di pagamento della tassa automobilistica (applicabile anche al *Superbollo*), soggetti passivi tenuto al pagamento della tassa automobilistica (e quindi del *Superbollo*) quali proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, utilizzatori per contratti di leasing, utilizzatori per contratti di noleggio a lungo termine senza conducente.

Le predette posizioni sono fornite da ACI all'Agenzia tramite un apposito tracciato (il cui contenuto è stato concordato anche con le rispettive componenti tecniche ACI Informatica e SOGEI) e secondo la tempistica successivamente descritta.

Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Agenzia fornisce ad ACI un documento di sintesi dei criteri da utilizzare per generare le forniture delle posizioni da recuperare.

Al fine di consentire all'Agenzia di effettuare tempestivamente l'attività di recupero dell'addizionale erariale della tassa automobilistica evasa, le forniture sono effettuate da ACI una volta l'anno, inderogabilmente entro e non oltre 12 mesi prima della scadenza del termine di decadenza triennale dell'azione accertativa prevista dall'articolo 5 del decreto-legge n. 30 dicembre 1982, n. 953 (ad esempio, per l'annualità 2023, relativamente agli atti accertativi da notificare entro il 31 dicembre 2026, la predetta fornitura andrà effettuata entro e non oltre il 31 dicembre 2025). La fornitura sarà pianificata tra le parti.

L'Agenzia, in base all'andamento delle lavorazioni degli atti di accertamento (ad esempio, tipologie di autotutela e causali di annullamento), si riserva di effettuare controlli in merito alla qualità dei dati forniti da ACI e utilizzati per generare gli atti stessi.

L'attività di verifica dei pagamenti nella banca dati degli F24, la liquidazione, la predisposizione degli atti di accertamento, la notifica, la gestione delle istanze di autotutela, il rimborso, il contenzioso, l'iscrizione a ruolo e l'adozione dei provvedimenti di sgravio, sono di competenza dell'Agenzia.

VIII. Messa a disposizione dei dati per la gestione delle istanze, domande e contestazioni dei contribuenti in ogni fase del processo di riscossione, controllo, recupero e rimborso

ACI mette a disposizione dell'Agenzia i dati necessari per garantire, nel rispetto della normativa vigente, la gestione delle istanze, domande e contestazioni dei contribuenti nell'ambito dei seguenti procedimenti amministrativi:

- a) ricezione, istruzione e definizione delle domande di rimborso, per pagamenti della tassa automobilistica non dovuti o eccedenti, a favore di contribuenti delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna, ovvero per pagamenti del *Superbollo* non dovuti o eccedenti, a favore di contribuenti in tutto il territorio nazionale. L'attività è effettuata dall'Agenzia sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio integrato (ad eccezione dei versamenti con modulo F24 relativi al *Superbollo*) e si conclude con l'adozione del provvedimento. Per tale attività l'Agenzia si avvale di proprie applicazioni informatiche;
- b) ricezione, istruzione e definizione delle domande di esenzione (comprese quelle per disabili) dal pagamento della tassa automobilistica previste dalle norme statali per le Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna (tali esenzioni si applicano anche al

Superbollo). L'attività è effettuata dall'Agenzia sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio integrato e si conclude con l'adozione del provvedimento e l'aggiornamento dell'archivio regionale, da parte dell'Agenzia, tramite l'utilizzo della sezione "Regimi speciali" all'interno dell'applicazione web ACI "TITANO" (che sarà gradualmente sostituita dalla nuova applicazione NSTAR-Regimi Speciali);

- c) ricezione, istruzione e accoglimento delle domande di sospensione dal pagamento della tassa automobilistica relativamente ai veicoli affidati per la rivendita agli operatori autorizzati di Friuli Venezia Giulia e Sardegna (tali sospensioni si applicano anche al *Superbollo*). L'attività è effettuata dall'Agenzia sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio integrato e si conclude con l'adozione del provvedimento e l'aggiornamento dell'archivio regionale da parte dell'Agenzia, tramite l'utilizzo della sezione "Regimi speciali" all'interno dell'applicazione web ACI "TITANO" (che sarà gradualmente sostituita dalla nuova applicazione NSTAR-Regimi Speciali);
- d) ricezione, istruzione e definizione delle contestazioni e dei ricorsi amministrativi avverso le attività di recupero della tassa automobilistica nei confronti di soggetti passivi di Friuli Venezia Giulia e Sardegna e avverso le attività di recupero del *Superbollo* nei confronti di soggetti passivi in tutto il territorio nazionale. L'attività è effettuata dall'Agenzia sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio integrato (ad eccezione dei versamenti con modulo F24 relativi al *Superbollo*) e si conclude con l'adozione del provvedimento. Per tale attività l'Agenzia si avvale di proprie applicazioni informatiche;
- e) iscrizione a ruolo degli atti di accertamento non riscossi o riscossi parzialmente e l'adozione dei provvedimenti di sgravio, relativi alle tasse automobilistiche delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna, nonché per il *Superbollo*. L'attività è effettuata dall'Agenzia sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti sia nell'archivio integrato, sia nell'archivio dei modelli F23 e F24, e si conclude con l'emissione del ruolo e l'adozione del provvedimento di sgravio. Per lo svolgimento di tale attività l'Agenzia si avvale di proprie applicazioni informatiche;
- f) gestione delle richieste di informazioni e assistenza sulle pratiche di cui ai punti precedenti. Il soggetto passivo di imposta (o suo delegato) deve poter accedere alle informazioni concernenti la propria richiesta ed essere informato dell'esito dei provvedimenti assunti nei propri confronti. Tale attività di assistenza è erogata esclusivamente dagli uffici dell'Agenzia, avvalendosi dell'archivio integrato e di proprie applicazioni informatiche. Qualora i funzionari degli uffici dell'Agenzia situati nelle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna riscontrino il mancato aggiornamento dell'archivio regionale a fronte di documentazione avente data certa, procedono, tramite l'utilizzo della sezione "Archivio tributario – Atti data certa" all'interno dell'applicazione web ACI "TITANO" e, ove possibile, sull'applicazione NSTAR, ad effettuare la modifica di informazioni già presenti o l'inserimento dei dati mancanti. I funzionari degli uffici dell'Agenzia situati in altre Regioni, invece, dovranno segnalare il mancato aggiornamento ai referenti regionali ACI che provvedono all'effettuazione degli interventi necessari.

Il predetto canale di assistenza ACI (referenti regionali o indirizzo assistenzaade@aci.it), oltre a consentire la gestione delle richieste di modifica non effettuabili autonomamente, può essere utilizzato anche per chiedere chiarimenti in merito a eventuali informazioni incoerenti presenti in TITANO/NSTAR, oppure relativamente al corretto utilizzo delle funzioni disponibili nell'applicazione. Il canale invece non è disponibile per conoscere la normativa/prassi di riferimento, la normativa/prassi applicabile alla gestione del caso pratico, oppure indicazioni operative per la lavorazione di una posizione.

IX. L'analisi dei dati

I dati dell'archivio regionale sono utilizzati dall'Agenzia nell'ambito delle procedure per l'analisi degli indicatori di gestione della tassa automobilistica e del Superbollo per le regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna.

I dati dell'archivio integrato sono utilizzati dall'Agenzia nell'ambito delle procedure per l'analisi degli indicatori di gestione del Superbollo nelle altre regioni.

X. La sicurezza dei dati ed il controllo degli accessi degli operatori all'archivio integrato

Per l'accesso agli archivi delle tasse automobilistiche riguardanti i veicoli di Friuli Venezia Giulia e Sardegna, il personale dell'Agenzia in servizio presso gli Uffici situati nelle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna è abilitato da ACI all'applicazione web "TITANO" (che sarà gradualmente sostituita dalla nuova applicazione NSTAR), sia con profilo "consultazione" che con profilo "modifica", quando richiesto. Gli utenti dell'Agenzia in servizio presso gli Uffici situati nelle altre Regioni sono, invece, abilitati da ACI esclusivamente con profilo "consultazione".

Per consentire all'Agenzia una gestione autonoma delle abilitazioni all'applicazione web ACI "TITANO" (che sarà gradualmente sostituita dalla nuova applicazione NSTAR) su tutto il territorio nazionale, sono individuati dipendenti con profilo "Responsabile operativo" (per ciascun raggruppamento regionale, per le strutture centrali e per Sogei) che, attraverso un'apposita "console" messa a disposizione da ACI, possono in autonomia, ma limitatamente agli utenti appartenenti al proprio ambito territoriale, effettuare le seguenti operazioni: rilasciare nuove abilitazioni, dismettere abilitazioni già esistenti, resettare password di utenze bloccate e variare profilazioni (consultazione/modifica).

Le procedure di registrazione e controllo degli accessi sono attuate nel rispetto del GDPR n. 679/2016, secondo i diversi livelli di abilitazione stabiliti dalle Parti. Sono implementate procedure per il blocco degli accessi in caso di violazione di norme, uso diverso dei dati o abuso.

Sono adottate tutte le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, sia dalle violazioni esterne, sia dall'uso improprio degli stessi da parte dei soggetti abilitati all'accesso in consultazione e in modifica.

XI. Messa a disposizione dei dati per la gestione delle istanze di accesso e delle richieste di informazioni e modifica dello stato fiscale dei veicoli di propria pertinenza da parte del soggetto passivo d'imposta o di un suo incaricato

ACI mette a disposizione dell'Agenzia i dati necessari per la gestione delle istanze di accesso da parte del soggetto passivo di imposta (o suo incaricato) ai sensi e nei limiti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e relativi provvedimenti attuativi, nonché del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Inoltre, al soggetto passivo di imposta (o suo incaricato) è consentito l'accesso ai dati concernenti la propria posizione fiscale, anche attraverso il rilascio della Visura tributaria sulle piattaforme digitali di ACI, tramite gli studi di consulenza automobilistica autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, ovvero mediante accesso fisico agli uffici dell'Agenzia situati nelle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna. Questi ultimi, in particolare, dispongono della Visura tributaria all'interno della sezione "*Archivio tributario*" nell'applicazione web ACI "TITANO" (che sarà gradualmente sostituita dalla nuova applicazione NSTAR).

Gli uffici dell'Agenzia preposti garantiscono, inoltre, assistenza in ogni fase del procedimento (acquisizione esenzioni/sospensioni, autotutele, ruoli/sgravi, contenzioso, rimborsi).

XII. Le forniture delle informazioni presenti in archivio per finalità diverse dalla gestione delle tasse automobilistiche

ACI, in quanto gestore dell'archivio integrato, garantisce agli enti che ne facciano richiesta le forniture delle informazioni per finalità diverse dalla gestione delle tasse automobilistiche, ove le stesse siano compatibili con le finalità per le quali i dati sono stati raccolti e previa verifica di idonea base giuridica.

ACI garantisce, altresì, la continuità delle forniture precedentemente erogate dall'Agenzia ai seguenti enti: ISTAT (Automezzi con portata utile maggiore o uguale a 35 quintali), Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (dati tecnici dei veicoli per il controllo delle dichiarazioni trimestrali rimborso accise per gasolio autotrazione e dei movimenti tra gli Stati membri dei prodotti in sospensione d'accisa), Osservatorio delle entrate del Ministero dell'Economia e delle Finanze (dati statistici sui versamenti e i dati sui veicoli per l'analisi del gettito in previsione di misure fiscali sulle caratteristiche tecniche dei veicoli).

Tenuto conto della necessità dell'Agenzia delle entrate-Riscossione di acquisire tutte le informazioni relative alle possidenze di un soggetto iscritto a ruolo (ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e del relativo decreto ministeriale attuativo del Ministero delle Finanze del 16 novembre 2000), ACI garantisce, per il tramite dell'Agenzia che gestisce il sistema di tracciamento dell'attività di reperimento dei beni da sottoporre ad azioni esecutive e cautelari da parte degli agenti della riscossione, un servizio (web e/o FTP) di fornitura, puntuale e massiva, delle informazioni elementari relative a: codice fiscale, categoria o tipo veicolo, uso, cilindrata, potenza, alimentazione, numero posti, data di immatricolazione, targa e data di inizio possesso.

ACI garantisce anche alla stessa Agenzia la continuità di fornitura delle possidenze dei veicoli e della tassa automobilistica dovuta con riferimento al singolo veicolo, per le finalità dell'accertamento sintetico (redditometro).

XIII. ATTIVITÀ DI ASSISTENZA AGLI STUDI DI CONSULENZA

ACI garantisce l'assistenza tecnica, specialistica e normativa agli Studi di Consulenza che, mediante un PSP, incassano la tassa automobilistica sulla piattaforma pagoPA/pagoBollo e che siano stati abilitati, a termini di legge e delle eventuali norme e disposizioni dell'Amministrazione titolare del tributo, ad accedere all'archivio informatico regionale/provinciale per erogare l'attività di assistenza ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264. In ottemperanza alle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), ACI fornisce a tali soggetti il software per la dematerializzazione e la digitalizzazione delle pratiche amministrative.

XIV. ESTENSIONE SERVIZI NELL'APP IO PER SOGGETTI APPARTENENTI ALLE REGIONI FRIULI VENEZIA GIULIA E SARDEGNA

L'Agenzia ha aderito alla Piattaforma IO di PagoPA con lettera di adesione del 23 dicembre 2022. Pertanto, ACI procede, previa pianificazione concordata fra le parti, ad estendere i propri servizi nell'AppIO (all'interno della sezione ACI) come di seguito elencati, anche ai soggetti appartenenti alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna:

- a) Avvisi ACI: Ricevere una notifica in caso di trascrizione al PRA di eventi sui propri veicoli (iscrizione/cancellazione fermo amministrativo, radiazione, passaggi di proprietà, perdita/rientro in possesso);
- b) Bollo auto: Ricevere un promemoria in prossimità della scadenza del pagamento del bollo auto; Ricevere la notifica di omesso o irregolare pagamento del bollo auto dopo la scadenza del termine di pagamento per consentire di sanare la posizione con sanzioni ed interessi di minori entità prima che venga emesso un atto di accertamento, Pagare il bollo auto e ricevere una conferma del pagamento avvenuto;
- c) Certificati e attestazioni proprietà: notifica del certificato/attestazione di proprietà digitale in caso di acquisto di un veicolo, Ricevere riepilogo dei veicoli e relativi certificati/attestazioni digitali di proprietà;
- d) Comunicazione istituzionale: Ricevere messaggi informativi a carattere istituzionale, Aggiornamento in caso di nuovi servizi.

Il servizio di cui al punto b "*Ricevere la notifica di omesso o irregolare pagamento del bollo auto dopo la scadenza del termine di pagamento per consentire di sanare la posizione con sanzioni ed interessi di minori entità prima che venga emesso un atto di accertamento*" potrà essere attivato solo su richiesta espressa dell'Agenzia.

XV. FORNITURA REPORT PERIODICI SULLE RISCOSSIONI SPONTANEE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE ERARIALI

L'articolo 38-ter del decreto-legge n. 124 del 2019 ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i pagamenti relativi alla tassa automobilistica sono effettuati esclusivamente tramite la piattaforma PagoPA.

Per consentire all'Agenzia di effettuare l'attività di monitoraggio, ACI elabora report mensili relativi alla riscossione spontanea della tassa automobilistica erariale, separatamente per le Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna.

La predetta documentazione potrà essere inviata con periodicità mensile all'Ufficio Gestione Atti dell'Agenzia, all'indirizzo e-mail dc.sf.gestioneatti@agenziaentrate.it

XVI. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Allo scopo di garantire agli Utenti servizi efficienti ed efficaci, le Parti cooperano, ai fini della migliore esecuzione delle attività da parte delle strutture coinvolte, mediante la formazione e l'aggiornamento del personale adibito alla gestione dell'attività amministrativa del tributo e dei rapporti con l'utenza.

A tal fine ACI, mette a disposizione dell'Agenzia corsi in modalità e-learning (tutorial) relativi all'utilizzo dell'applicazione web ACI "TITANO" (che sarà gradualmente sostituita dalla nuova applicazione NSTAR).

Su richiesta dell'Agenzia, ACI potrà altresì effettuare anche attività formativa sulla piattaforma MEET, con docenti ACI, per un numero massimo di 100 utenti dell'Agenzia per ciascuna seduta.



ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Oggetto: Disciplinare predisposto ai sensi dell'art. 51 comma 2-ter del DL 124/2019 convertito dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 - Atto di designazione di Agenzia delle Entrate a Responsabile del trattamento dei dati personali (art. 28 del Regolamento 2016/679/UE) da parte di e Automobile Club d'Italia, Titolare del trattamento nell'ambito delle attività previste dall'Accordo di Cooperazione relativamente alla gestione delle tasse automobilistiche dell'archivio Nazionale della Tassa Automobilistica. Con il presente atto di nomina, ACI fornisce istruzioni, natura e finalità del trattamento, tipo di dati personali e categorie di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento, compiti e responsabilità del responsabile del trattamento.

PREMESSE

Definizioni

Ai fini della presente disciplina valgono le seguenti definizioni:

- Per "Legge Applicabile" o "Normativa Privacy", si intende il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, per brevità, "GDPR") a far data dal 25.05.2018, il D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e i suoi allegati (di seguito, per brevità, anche "Codice della Privacy"), nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, "Garante");
- per "Dati Personali": si intendono tutte le informazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad una persona fisica così come definite ai sensi dell'art. 4 par. 1 del GDPR, che il Responsabile tratta per conto del Titolare ai fini dell'espletamento delle attività previste dall'Accordo di Cooperazione;
- per "Interessato": si intende la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- per "Attività": si intendono le attività rese dal Responsabile nell'ambito dell'Accordo di Cooperazione oggetto del presente contratto, nonché il relativo trattamento dei dati personali;
- per "Titolare": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 7 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Il Titolare del Trattamento è ACI.
- per "Responsabile del Trattamento": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 8 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento. Il Responsabile del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28

dell'GDPR è AdE.

- per "Ulteriore Responsabile": si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo, soggetto terzo (fornitore) rispetto alle Parti, a cui il Responsabile del trattamento, previa autorizzazione del Titolare, abbia, nei modi di cui al par. 4 dell'art. 28 del GDPR, eventualmente affidato lo svolgimento di parte delle attività di cui all'Accordo o concesso l'accesso all'Archivio delle tasse automobilistiche in sola visualizzazione.
- per "Misure di Sicurezza": si intendono le misure di sicurezza di all'art. 32 del GDPR;
- per "Trattamento": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- per "Violazione di Dati personali" (c.d. Data Breach), si intende ai sensi dell'art. 4, par. 12 del GDPR, la violazione di sicurezza che comporta anche accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- per "Amministratore di Sistema" si intende la figura professionale finalizzata alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti; è altresì considerato tale anche altra figura equiparabile dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quale l'amministratore di basi di dati, l'amministratore di reti e di apparati di sicurezza e l'amministratore di sistemi software complessi utilizzati in grandi organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali;
- per "Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO)" si intende la figura di cui all'articolo 37 e seguenti del GDPR, nominato, per quanto concerne la AdE, con decorrenza dal, con nella persona; per quanto concerne ACI con decorrenza dal, connella persona di.....

ACI, quale Titolare del trattamento dei dati, per quanto sopra specificato, con il presente Atto,

DESIGNA

Agenzia delle entrate – che accetta - quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, con riferimento alle specifiche attività relative al

le operazioni di trattamento dei dati personali contenuti nell'archivio Nazionale della Tassa Automobilistica effettuate da AdE nell'ambito delle attività del Disciplinare. Il trattamento dei dati dovrà limitarsi alle



operazioni strettamente necessarie allo svolgimento delle attività indicate nell'Accordo di Cooperazione e relativi allegati, ai quali si rimanda.

I dati saranno trattati soltanto dai soggetti che dovranno utilizzarli per l'esecuzione delle attività previste dall'Accordo di Cooperazione. L'Agenzia delle entrate nel ruolo di responsabile del trattamento non potrà comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a conoscenza, né utilizzarli autonomamente, per scopi diversi da quelli sopra menzionati.

Durata e finalità

La presente disciplina rimarrà in vigore fino alla cessazione delle attività svolte da AdE in riferimento al trattamento dei dati rientranti nella sfera della titolarità di ACI.

Resta fermo il diritto del Titolare, in qualsiasi momento, di revocare e/o modificare rispettivamente la nomina di AdE quale responsabile del trattamento dei dati personali, ivi compresi i relativi compiti e responsabilità, salvo ogni eventuale obbligo di legge.

I trattamenti dei dati personali saranno effettuati da AdE per il tempo strettamente necessario al conseguimento della finalità per le quali i dati sono raccolti e successivamente trattati in relazione alle attività previste dal Accordo di Cooperazione e in ogni caso non oltre le tempistiche previste dalle normative vigenti.

Tipologie di dati e Categorie di interessati

. AdE per conto di ACI effettua operazioni di trattamento aventi ad oggetto tutte le categorie di dati personali rientranti nella titolarità dell'archivio nazionale (cittadini, utenti, etc.), relativamente alle attività previste dall'Accordo di Cooperazione.

Modalità e istruzioni

Le modalità e le istruzioni per il Trattamento dei dati personali impartite dal Titolare al Responsabile sono contenute nella presente disciplina, come riportate nei successivi articoli e nell'allegato "INFORMAZIONI E ISTRUZIONI AGLIAUTORIZZATI".

Obblighi e doveri del Responsabile del trattamento

Il Responsabile è obbligato a mettere in atto misure tecniche ed organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati (comprese, se opportune, la cifratura e la pseudonimizzazione, effettuazione di *back up* o di *restore*, di un piano di *Disaster Recovery* e di *Business Continuity*, nonché di controlli atti a testare l'efficacia delle misure adottate), in modo tale che i trattamenti effettuati nell'ambito dello svolgimento delle attività di competenza previste dall'Accordo di Cooperazione, soddisfino i requisiti di cui al GDPR, nonché tutelino i diritti degli interessati al trattamento. In particolare, il Responsabile si impegna a mantenere una struttura ed una organizzazione adeguata alla corretta esecuzione delle attività di cui al Accordo di Cooperazione (per sé e per i propri dipendenti e collaboratori interni ed esterni), nel rispetto delle disposizioni normative, nonché nel



rispetto delle istruzioni specificatamente impartite dal Titolare nel presente atto e/o di volta in volta impartite in riferimento allo svolgimento delle attività di cui trattasi.

In particolare, AdE in qualità di Responsabile è obbligata a:

- effettuare le operazioni di trattamento dei dati relative alle attività di competenza previste dall'Accordo di Cooperazione, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- adottare le misure tecniche e organizzative volte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 35 del GDPR, al fine di garantire il rispetto del principio della "Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione predefinita" cui all'art. 25 del GDPR, già in fase contrattuale";
- eseguire i trattamenti connessi alle attività espletate nell'ambito dell'Accordo di Cooperazione, compatibilmente e nei limiti delle finalità perseguite.
- adottare le misure organizzative e procedurali necessarie al fine di autorizzare il personale preposto alle operazioni di trattamento, nonché impartire allo stesso le necessarie istruzioni in materia di protezione dati personali nel rispetto delle disposizioni normative, nonché delle condizioni e dei termini contemplati nel presente atto, ivi compresi le istruzioni impartite di volta in volta, quando necessarie. Il Responsabile ha l'obbligo di garantire che il personale autorizzato al trattamento sia vincolato legalmente al rispetto degli obblighi di riservatezza.
- garantire l'adozione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 32 del GDPR. In particolare - tenuto conto dello stato dell'arte delle misure di sicurezza adottate a protezione dei trattamenti dei dati per conto di ACI come previste dal contratto vigente, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento e, sulla base delle risultanze dell'analisi dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati - porre in essere le opportune azioni organizzative per l'ottimizzazione di tali misure, per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Tali misure comprendono, tra le altre:
 - la cifratura dei dati personali;
 - misure idonee a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - misure idonee a garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
 - distruggere, ovvero riconsegnare i dati personali al Titolare, secondo le indicazioni impartite da ACI, alla cessazione del trattamento, a meno che non sia previsto per legge un termine di conservazione di dati.
 - trasmettere al Titolare del trattamento la documentazione tecnica relativa sia alle misure di sicurezza in atto sia alle modifiche in seguito applicate; inoltre renderà disponibili al Titolare del



trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli adempimenti normativi previsti dal GDPR, consentendo di effettuare periodicamente attività di verifica, comprese ispezioni realizzate dal Titolare stesso o da un altro soggetto da questi incaricato.

- adottare le politiche interne e impegnarsi ad attuare le misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design); adottare ogni misura adeguata a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità, ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
- tenere, ai sensi dell'art. 30 del GDPR e nei limiti di quanto esso prescrive, un Registro delle attività di Trattamento effettuate sotto la propria responsabilità rispettivamente per conto di Aci e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30, comma 4 del GDPR;
- assistere il Titolare, ove richiesto, nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente a quanto prescritto dall'art. 35 del GDPR e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'art. 36 del GDPR;
- soddisfare le richieste ritenute legittime, qualora riceva istanze degli interessati in esercizio dei loro diritti di cui dall'art. 15 all'art. 22 del GDPR;
- garantire gli adempimenti e le incombenze anche formali verso l'Autorità Garante, quando richieste e nei limiti dovuti, disponendosi a collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con il Titolare sia con l'Autorità. In particolare, ACI dovrà:
 - a) fornire informazioni sulle operazioni di trattamento svolte;
 - b) consentire l'accesso alle banche dati oggetto delle operazioni di trattamento;
 - c) consentire l'effettuazione di controlli;
 - d) mettere in atto quanto necessario per una tempestiva esecuzione dei provvedimenti inibitori, di natura temporanea.
- garantire l'applicazione in merito alle misure di sicurezza da adottare al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, secondo quanto prescritto dagli artt. 25 e 32 del GDPR in materia di protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (Privacy by Design) e in materia di misure di sicurezza;
- informare il Titolare tempestivamente ove riscontri carenze sulle misure di sicurezza o su qualunque aspetto relativo ai trattamenti che dovesse comportare responsabilità penale, civile e amministrativa del medesimo Titolare. In particolare, è tenuta altresì ad informare periodicamente il Titolare sullo stato dell'arte relativo agli obblighi e alle prescrizioni contemplate dal GDPR, segnalando contestualmente le eventuali azioni da intraprendere;
- permettere lo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 28, par. 3 lett. h) del GDPR 2016/679 da parte di Aci o da altro soggetto da essa incaricato;
- non trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che



non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare e nel rispetto della normativa applicabile.

Ulteriori Obblighi del Responsabile in materia di Amministratore di Sistema

Laddove le prestazioni previste nell'Accordo di Cooperazione implicino l'erogazione di servizi di amministrazione di sistema, AdE, in qualità di Responsabile del trattamento, si impegna a:

- individuare i soggetti ai quali affidare il ruolo di Amministratori di Sistema (System Administrator), Amministratori di Base Dati (Database Administrator), Amministratori di Rete (Network Administrator) e/o Amministratori di Software Complessi e, sulla base del successivo atto di designazione individuale, impartire le istruzioni a detti soggetti, vigilando sul relativo operato;
- assegnare ai suddetti soggetti una *user id* che contenga riferimenti agevolmente riconducibili all'identità degli Amministratori e che consenta di garantire il rispetto delle seguenti regole:
 - a) divieto di assegnazione di *user id* generiche e già attribuite anche in tempi diversi;
 - b) rimozione dei privilegi di Amministratore delle *user id* attribuite alle figure di Amministratori che non necessitano più di accedere ai dati;
 - c) associare alle *user id* assegnate agli Amministratori una password di adeguata complessità nel rispetto delle “*best practices*” vigenti;
 - d) assicurare la completa distinzione tra utenze privilegiate e non privilegiate di amministratore, alle quali devono corrispondere credenziali diverse;
 - e) assicurare che i profili di accesso, in particolare per le utenze con privilegi amministrativi, rispettino il principio del need-to-know, ovvero che non siano attribuiti diritti superiori a quelli realmente necessari per eseguire le normali attività di lavoro. Le utenze con privilegi amministrativi devono essere utilizzate per il solo svolgimento delle funzioni assegnate;
 - f) mantenere aggiornato un inventario delle utenze privilegiate (Anagrafica AdS), anche attraverso uno strumento automatico in grado di generare un alert quando è aggiunta una utenza amministrativa e quando sono aumentati i diritti di una utenza amministrativa.

Violazione dei Dati

personali

Il Responsabile è tenuto ad informare ACI, tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, al fine di rispettare i termini di cui all'articolo 33 GDPR, di ogni violazione di dati personali (cd. data breach) derivante dall'esecuzione delle attività previste dall'Accordo di Cooperazione. Tale notifica – deve essere accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR, per permettere al Titolare, ove ritenuto necessario, di notificare la violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o darne comunicazione agli interessati, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne è venuto a conoscenza.

Nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive alla suddetta Autorità Garante, AdE



supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità Garante siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi sub Responsabili.

La comunicazione al Titolare dovrà essere inviata a mezzo PEC entro e non oltre le 24 (ventiquattro) ore dal momento in cui il Responsabile è venuto a conoscenza della violazione e conterrà almeno le seguenti informazioni:

- la natura della violazione dei dati personali,
- la categoria degli interessati ed il numero approssimativo di dati e interessati coinvolti,
- il contatto presso cui ottenere più informazioni,
- i tempi trascorsi dall'incidente alla sua individuazione, ove determinabili,
- i tempi di presa in carico,
- gli interventi attuati o che si prevede di realizzazione per porre rimedio alla violazione o attenuarne gli effetti pregiudizievoli e le relative tempistiche.

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni nel termine previsto, le informazioni possono essere fornite, indicandone i motivi del ritardo, in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo, fornendo comunque delle informazioni iniziali riferite alla violazione riscontrata ed utili al Titolare ai fini della relativa notifica.

Nomina di ulteriori responsabili (sub-Responsabili)

L'ACI conferisce all'Agenzia delle entrate un'autorizzazione generale ad avvalersi di sub-Responsabili, nominati per iscritto, per delegare attività specifiche a condizione che imponga loro, mediante un contratto o altro atto giuridico, i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Atto, prevedendo in particolare garanzie sufficienti della messa in atto di misure tecniche e organizzative adeguate per soddisfare i requisiti richiesti dal Regolamento, restando tuttavia ACI interamente responsabile verso l'Agenzia dell'adempimento degli obblighi dei propri sub-Responsabili.

Qualora gli Ulteriori responsabili omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'Ulteriore Responsabile. I sub-Responsabili nominati da ACI non possono in nessun caso utilizzare i dati che trattano su incarico di quest'ultima per finalità proprie o sulla base di legittimi interessi propri.

Il Responsabile si impegna, previa richiesta scritta del Titolare, a mettere a disposizione dello stesso l'elenco dei sub-responsabili nominati e a provvedere ad informarlo di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione dei soggetti a tal scopo individuati, dando così al Titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

Responsabilità

Il Responsabile ha la piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i danni subiti derivanti da



inadempimento o da violazione delle istruzioni legittime del Titolare con riferimento alle attività affidate attraverso l'Accordo di Cooperazione, ai sensi dell'art. 82 del GDPR e ai servizi in cooperazione.

Le Parti del presente Atto sono soggette, a cura dell'Autorità di controllo, alle sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 83 del GDPR. Ferma restando l'applicazione di tale norma e, in generale, della Normativa in materia di protezione dati personali, il mancato rispetto delle funzioni delegate e delle istruzioni impartite al Responsabile ovvero la violazione delle condizioni prescritte, darà luogo all'applicazione di penali e/o alla risoluzione della cooperazione.

Il Responsabile si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest'ultimo indenne da qualsiasi tipo di conseguenza, sia civile che amministrativa, responsabilità, perdita, onere, spesa, danno o costo da quest'ultimo sopportato per comportamenti attribuibili al Responsabile, ovvero di violazioni agli obblighi o adempimenti prescritti dalla Normativa in materia di protezione dati personali, ovvero di inadempimento delle pattuizioni contenute nel presente Atto, ovvero dei compiti assegnati dal Titolare. Letto, approvato e sottoscritto

Per ACI

Con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile conferma la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali D.lgs. 196/2003, e successive modifiche ed integrazioni.

Il Responsabile si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati ed alle istruzioni impartite dal Titolare che vigilerà sulla loro puntuale osservanza.

Per accettazione

Agenzia delle entrate
(...)



ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Oggetto: Disciplinare predisposto ai sensi dell'art. 51 comma 2 ter del DL 124/2019 convertito nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157 - Atto di designazione di Automobile Club d'Italia - ACI a Responsabile del trattamento dei dati personali (art. 28 del Regolamento 2016/679/UE) da parte di Agenzia delle entrate, Titolare del trattamento nell'ambito delle attività previste dall'Accordo di Cooperazione relativamente alla gestione delle tasse automobilistiche per le Regioni del Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e dell'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui all'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (c.d. Superbollo). Con il presente atto di nomina l'Agenzia delle entrate fornisce istruzioni, natura e finalità del trattamento, tipo di dati personali e categorie di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento, compiti e responsabilità del responsabile del trattamento.

PREMESSE

Definizioni

Ai fini della presente disciplina valgono le seguenti definizioni:

- Per "Legge Applicabile" o "Normativa Privacy", si intende il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, per brevità, "GDPR") a far data dal 25.05.2018, il D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e i suoi allegati (di seguito, per brevità, anche "Codice della Privacy"), nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, "Garante");
- per "Dati Personali": si intendono tutte le informazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad una persona fisica così come definite ai sensi dell'art. 4 par. 1 del GDPR, che il Responsabile tratta per conto del Titolare ai fini dell'espletamento delle attività previste dall'Accordo di Cooperazione;
- per "Interessato": si intende la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- per "Attività": si intendono le attività rese dal Responsabile nell'ambito dell'Accordo di Cooperazione oggetto del presente contratto, nonché il relativo trattamento dei dati personali;
- per "Titolare": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 7 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Il Titolare del Trattamento è AdE
- per "Responsabile del Trattamento": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 8 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento. Il Responsabile del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 dell'GDPR è ACI.

- per "Ulteriore Responsabile": si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo, soggetto terzo (fornitore) rispetto alle Parti, a cui il Responsabile del trattamento, previa autorizzazione del Titolare, abbia, nei modi di cui al par. 4 dell'art. 28 del GDPR, eventualmente affidato lo svolgimento di parte delle attività di cui all'Accordo o concesso l'accesso all'Archivio delle tasse automobilistiche in sola visualizzazione.
- per "Misure di Sicurezza": si intendono le misure di sicurezza di all'art. 32 del GDPR;
- per "Trattamento": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- per "Violazione di Dati personali" (c.d. Data Breach), si intende ai sensi dell'art. 4, par. 12 del GDPR, la violazione di sicurezza che comporta anche accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- per "Amministratore di Sistema" si intende la figura professionale finalizzata alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti; è altresì considerato tale anche altra figura equiparabile dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quale l'amministratore di basi di dati, l'amministratore di reti e di apparati di sicurezza e l'amministratore di sistemi software complessi utilizzati in grandi organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali;
- per "Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO)" si intende la figura di cui all'articolo 37 e seguenti del GDPR, nominato, per quanto concerne la AdE, con decorrenza dal, con nella persona; per quanto concerne ACI con decorrenza dal, connella persona di.....

L'Agenzia delle entrate, quale Titolare del trattamento dei dati, con il presente Atto,

DESIGNA

ACI – che accetta - quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, con riferimento alle specifiche attività relative alle operazioni di trattamento dei dati personali contenuti nell'archivio regionale delle Tasse Automobilistiche effettuate da ACI nell'ambito delle attività previste dall'Accordo di Cooperazione. Il trattamento dei dati dovrà limitarsi alle operazioni strettamente necessarie allo svolgimento delle attività indicate nell'Accordo di Cooperazione e relativi allegati, ai quali si rimanda.

I dati saranno trattati soltanto dai soggetti che dovranno utilizzarli per l'esecuzione delle attività previste

dall'Accordo di Cooperazione. ACI nel ruolo di responsabile del trattamento non potrà comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a conoscenza, né utilizzarli autonomamente, per scopi diversi da quelli sopra menzionati.

Durata e finalità

La presente disciplina rimarrà in vigore fino alla cessazione delle attività svolte da ACI, in riferimento al trattamento dei dati personali rientrati nella sfera della titolarità di AdE .

Resta fermo il diritto del Titolare, in qualsiasi momento, di revocare e/o modificare rispettivamente la nomina di ACI quale responsabile del trattamento dei dati personali, ivi compresi i relativi compiti e responsabilità, salvo ogni eventuale obbligo di legge.

I trattamenti dei dati personali saranno effettuati dall'ACI per il tempo strettamente necessario al conseguimento della finalità per le quali i dati sono raccolti e successivamente trattati in relazione alle attività previste dal Accordo di Cooperazione e in ogni caso non oltre le tempistiche previste dalle normative vigenti.

Tipologie di dati e Categorie di interessati

ACI per conto di AdE effettua operazioni di trattamento aventi ad oggetto tutte le categorie di dati personali rientranti nella titolarità dell'Archivio regionale (cittadini, utenti, etc.), relativamente alle attività previste dall'Accordo di Cooperazione.

Modalità e istruzioni

Le modalità e le istruzioni per il Trattamento dei dati personali impartite dal Titolare al Responsabile sono contenute nella presente disciplina, come riportate nei successivi articoli e nell'allegato "INFORMAZIONI E ISTRUZIONI AGLIAUTORIZZATI".

Obblighi e doveri del Responsabile del trattamento

Il Responsabile è obbligato a mettere in atto misure tecniche ed organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati (comprese, se opportune, la cifratura e la pseudonimizzazione, effettuazione di *back up* o di *restore*, di un piano di *Disaster Recovery* e di *Business Continuity*, nonché di controlli atti a testare l'efficacia delle misure adottate), in modo tale che i trattamenti effettuati nell'ambito dello svolgimento delle attività di competenza previste dall'Accordo di Cooperazione, soddisfino i requisiti di cui al GDPR, nonché tutelino i diritti degli interessati al trattamento. In particolare, il Responsabile si impegna a mantenere una struttura ed una organizzazione adeguata alla corretta esecuzione delle attività di cui al Accordo di Cooperazione (per sé e per i propri dipendenti e collaboratori interni ed esterni), nel rispetto delle disposizioni normative, nonché nel rispetto delle istruzioni specificatamente impartite dal Titolare nel presente atto e/o di volta in volta impartite in riferimento allo svolgimento delle attività di cui trattasi.

In particolare, ACI in qualità di Responsabile è obbligata a:

- effettuare le operazioni di trattamento dei dati relative alle attività di competenza previste dall'Accordo di Cooperazione, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- adottare le misure tecniche e organizzative volte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 35 del GDPR, al fine di garantire il rispetto del principio della "Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione predefinita" cui all'art. 25 del GDPR, già in fase contrattuale “;
- eseguire i trattamenti connessi alle attività espletate nell'ambito dell'Accordo di Cooperazione, compatibilmente e nei limiti delle finalità perseguite.
- adottare le misure organizzative e procedurali necessarie al fine di autorizzare il personale preposto alle operazioni di trattamento, nonché impartire allo stesso le necessarie istruzioni in materia di protezione dati personali nel rispetto delle disposizioni normative, nonché delle condizioni e dei termini contemplati nel presente atto, ivi compresi le istruzioni impartite di volta in volta, quando necessarie. Il Responsabile ha l'obbligo di garantire che il personale autorizzato al trattamento sia vincolato legalmente al rispetto degli obblighi di riservatezza.
- garantire l'adozione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 32 del GDPR. In particolare - tenuto conto dello stato dell'arte delle misure di sicurezza adottate a protezione dei trattamenti dei dati per conto di Ade come previste dal contratto vigente, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento e, sulla base delle risultanze dell'analisi dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati - porre in essere le opportune azioni organizzative per l'ottimizzazione di tali misure, per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Tali misure comprendono, tra le altre:
 - la cifratura dei dati personali;
 - misure idonee a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - misure idonee a garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
 - distruggere, ovvero riconsegnare i dati personali al Titolare, secondo le indicazioni impartite da AdE, alla cessazione del trattamento, a meno che non sia previsto per legge un termine di conservazione di dati.
 - trasmettere al Titolare del trattamento la documentazione tecnica relativa sia alle misure di sicurezza in atto sia alle modifiche in seguito applicate; inoltre renderà disponibili al Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli adempimenti normativi previsti dal GDPR, consentendo di effettuare periodicamente attività di verifica, comprese ispezioni

realizzate dal Titolare stesso o da un altro soggetto da questi incaricato.

- adottare le politiche interne e impegnarsi ad attuare le misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design); adottare ogni misura adeguata a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità, ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
- tenere, ai sensi dell'art. 30 del GDPR e nei limiti di quanto esso prescrive, un Registro delle attività di Trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30, comma 4 del GDPR;
- assistere il Titolare, ove richiesto, nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente a quanto prescritto dall'art. 35 del GDPR e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'art. 36 del GDPR;
- soddisfare le richieste ritenute legittime, qualora riceva istanze degli interessati in esercizio dei loro diritti di cui dall'art. 15 all'art. 22 del GDPR;
- garantire gli adempimenti e le incombenze anche formali verso l'Autorità Garante, quando richieste e nei limiti dovuti, disponendosi a collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con il Titolare sia con l'Autorità. In particolare, ACI dovrà:
 - a) fornire informazioni sulle operazioni di trattamento svolte;
 - b) consentire l'accesso alle banche dati oggetto delle operazioni di trattamento;
 - c) consentire l'effettuazione di controlli;
 - d) mettere in atto quanto necessario per una tempestiva esecuzione dei provvedimenti inibitori, di natura temporanea.
- garantire l'applicazione in merito alle misure di sicurezza da adottare al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, secondo quanto prescritto dagli artt. 25 e 32 del GDPR in materia di protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (Privacy by Design) e in materia di misure di sicurezza;
 - informare il Titolare tempestivamente ove riscontri carenze sulle misure di sicurezza o su qualunque aspetto relativo ai trattamenti che dovesse comportare responsabilità penale, civile e amministrativa del medesimo Titolare. In particolare, è tenuta altresì ad informare periodicamente il Titolare sullo stato dell'arte relativo agli obblighi e alle prescrizioni contemplate dal GDPR, segnalando contestualmente le eventuali azioni da intraprendere;
- permettere lo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 28, par. 3 lett. h) del GDPR 2016/679 da parte di AdEo da altro soggetto da essi incaricato;
- non trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare e nel rispetto della normativa applicabile.

Ulteriori Obblighi del Responsabile in materia di Amministratore di Sistema

1. Laddove le prestazioni previste nell'Accordo di Cooperazione implicino l'erogazione di servizi di amministrazione di sistema, ACI, in qualità di Responsabile del trattamento, si impegna a:

- individuare i soggetti ai quali affidare il ruolo di Amministratori di Sistema (System Administrator), Amministratori di Base Dati (Database Administrator), Amministratori di Rete (Network Administrator) e/o Amministratori di Software Complessi e, sulla base del successivo atto di designazione individuale, impartire le istruzioni a detti soggetti, vigilando sul relativo operato;
- assegnare ai suddetti soggetti una *user id* che contenga riferimenti agevolmente riconducibili all'identità degli Amministratori e che consenta di garantire il rispetto delle seguenti regole:
 - a) divieto di assegnazione di *user id* generiche e già attribuite anche in tempi diversi;
 - b) rimozione dei privilegi di Amministratore delle *user id* attribuite alle figure di Amministratori che non necessitano più di accedere ai dati;
 - c) associare alle *user id* assegnate agli Amministratori una password di adeguata complessità nel rispetto delle “*best practices*” vigenti;
 - d) assicurare la completa distinzione tra utenze privilegiate e non privilegiate di amministratore, alle quali devono corrispondere credenziali diverse;
 - e) assicurare che i profili di accesso, in particolare per le utenze con privilegi amministrativi, rispettino il principio del need-to-know, ovvero che non siano attribuiti diritti superiori a quelli realmente necessari per eseguire le normali attività di lavoro. Le utenze con privilegi amministrativi devono essere utilizzate per il solo svolgimento delle funzioni assegnate;
 - f) mantenere aggiornato un inventario delle utenze privilegiate (Anagrafica AdS), anche attraverso uno strumento automatico in grado di generare un alert quando è aggiunta una utenza amministrativa e quando sono aumentati i diritti di una utenza amministrativa.

Violazione dei Dati personali

Il Responsabile è tenuto ad informare l'Agenzia delle entrate, tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, al fine di rispettare i termini di cui all'articolo 33 GDPR, di ogni violazione di dati personali (cd. data breach) derivante dall'esecuzione delle attività previste dall'Accordo di Cooperazione. Tale notifica deve essere accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR, per permettere al Titolare, ove ritenuto necessario, di notificare la violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o darne comunicazione agli interessati, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne è venuto a conoscenza.

Nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive alla suddetta Autorità Garante, ACI supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità Garante siano

esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi sub- Responsabili.

La comunicazione al Titolare dovrà essere inviata a mezzo PEC entro e non oltre le 24 (ventiquattro) ore dal momento in cui il Responsabile è venuto a conoscenza della violazione e conterrà almeno le seguenti informazioni:

- la natura della violazione dei dati personali,
- la categoria degli interessati ed il numero approssimativo di dati e interessati coinvolti,
- il contatto presso cui ottenere più informazioni,
- i tempi trascorsi dall'incidente alla sua individuazione, ove determinabili,
- i tempi di presa in carico,
- gli interventi attuati o che si prevede di realizzazione per porre rimedio alla violazione o attenuarne gli effetti pregiudizievoli e le relative tempistiche.

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni nel termine previsto, le informazioni possono essere fornite, indicandone i motivi del ritardo, in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo, fornendo comunque delle informazioni iniziali riferite alla violazione riscontrata ed utili al Titolare ai fini della relativa notifica.

Nomina di ulteriori responsabili (sub-Responsabili)

L'Agenzia delle entrate conferisce ad ACI, un'autorizzazione generale ad avvalersi di sub-Responsabili, nominati per iscritto, per delegare attività specifiche a condizione che imponga loro, mediante un contratto o altro atto giuridico, i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Atto, prevedendo in particolare garanzie sufficienti della messa in atto di misure tecniche e organizzative adeguate per soddisfare i requisiti richiesti dal Regolamento, restando tuttavia Istat interamente responsabile verso l'Agenzia dell'adempimento degli obblighi dei propri sub-Responsabili.

Qualora gli Ulteriori responsabili omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'Ulteriore Responsabile. I sub-Responsabili nominati da ACI non possono in nessun caso utilizzare i dati che trattano su incarico di quest'ultima per finalità proprie o sulla base di legittimi interessi propri.

Il Responsabile si impegna, previa richiesta scritta del Titolare, a mettere a disposizione dello stesso l'elenco dei sub-responsabili nominati e a provvedere ad informarlo di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione dei soggetti a tal scopo individuati, dando così al Titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

Responsabilità

Il Responsabile ha la piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i danni subiti derivanti da inadempimento o da violazione delle istruzioni legittime del Titolare con riferimento alle attività affidate

attraverso l'Accordo di Cooperazione, ai sensi dell'art. 82 del GDPR e ai servizi in cooperazione.

Le Parti del presente Atto sono soggette, a cura dell'Autorità di controllo, alle sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 83 del GDPR. Ferma restando l'applicazione di tale norma e, in generale, della Normativa in materia di protezione dati personali, il mancato rispetto delle funzioni delegate e delle istruzioni impartite al Responsabile ovvero la violazione delle condizioni prescritte, darà luogo all'applicazione di penali e/o alla risoluzione della cooperazione.

Il Responsabile si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest'ultimo indenne da qualsiasi tipo di conseguenza, sia civile che amministrativa, responsabilità, perdita, onere, spesa, danno o costo da quest'ultimo sopportato per comportamenti attribuibili al Responsabile, ovvero di violazioni agli obblighi o adempimenti prescritti dalla Normativa in materia di protezione dati personali ovvero di inadempimento delle pattuizioni contenute nel presente Atto, ovvero dei compiti assegnati dal Titolare. Letto, approvato e sottoscritto

Per Agenzia delle Entrate

Con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile conferma la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali D.lgs. 196/2003, e successive modifiche ed integrazioni.

Il Responsabile si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati ed alle istruzioni impartite dal Titolare che vigilerà sulla loro puntuale osservanza.

Per accettazione

L'Automobile Club d'Italia Il
Presidente
Ing. Angelo Sticchi Damiani